

**Scheda ATN**  
**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**DISEGNO DI LEGGE “Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare)”**

<b><u>SEZIONI</u></b>	<b><u>CONTENUTI</u></b>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Il disegno di legge non presenta profili di contrasto con l'ordinamento eurounitario e con quello internazionale.</p> <p>Si rileva, al contrario, che obiettivo della proposta normativa è la piena attuazione della pianificazione d'Ambito, attraverso l'affidamento della gestione del servizio e la realizzazione dell'impiantistica necessaria a coprire i fabbisogni di trattamento rilevati nel PRGRU vigente per i diversi ATO, che risulta strategica per completare la chiusura del ciclo e procedere allo svolgimento del suo regolare corso anche, in particolare, per il completamento del percorso di risoluzione delle pendenze, di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>Il disegno di legge interviene sulla disciplina della governance dei rifiuti in Campania.</p> <p>Vengono in rilievo non soltanto la disciplina di tutela dell'ambiente di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e il correlato riparto costituzionale (legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 comma secondo, lett.s della Costituzione), ma anche la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che concerne due ambiti di esclusiva legislazione statale: la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale (articolo 117, comm secondo, lett.e Cost.) e le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale (articolo 117, comm secondo, lett.p Cost.)</p> <p>In particolare con riferimento alle materia di cui alle lettere e) e p) dell'articolo 117, secondo comma, Cost., punti di riferimento costituiscono il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).</p> <p>Alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale sopra richiamate, il disegno di legge procede all'adeguamento della disciplina regionale di settore</p>

	<p>attraverso misure di rafforzamento della governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti finalizzate alla piena implementazione della disciplina regionale relativa all'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e all'affidamento del servizio, prevedendo tempistiche e modalità di attuazione dei diversi enti coinvolti nel perfezionamento delle relative procedure e assicurandone l'adempimento attraverso una pertinente rimodulazione dei poteri sostitutivi in capo alla Regione, che rivestono funzione acceleratoria e diretta a garantire il corretto funzionamento del sistema.</p> <p>Ciò posto, la proposta di intervento appare in linea con le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale, ponendo riparo all'inattuazione dei modelli gestionali contemplati dalla legge regionale n.14 del 2016 e adeguando la disciplina alla sopravvenuta normativa statale in tema servizi pubblici locali di rilevanza economica, in particolare in ordine al subentro dei Comuni nelle funzioni inerenti il ciclo dei rifiuti gestite dalla amministrazioni provinciali attraverso società dalle stesse partecipate, alla luce della scadenza fissata al 30 marzo 2023 dall'art.33, comma 2, del D. Lgs n.201/2022.</p>
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con l'articolo 7, comma 2 – ai sensi del quale la Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale – e dell'articolo 8, comma 1, lett.s), ai sensi del quale la Regione promuove ogni iniziativa per favorire la tutela dell'ambiente, la tutela del territorio e la valorizzazione della sua vocazione, la tutela delle risorse naturali.
4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali	Il disegno di legge apporta modifiche alla Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) introducendovi l'articolo 26 bis., dedicato al rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e integrando l'articolo 39, relativo ai poteri sostitutivi della Regione.
5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa, né comporta effetti di rilegificazione.
6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente proposte di legge in materia.

<p>7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</p>	<p>In conformità alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti attiene alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” riservata, in base all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato; tuttavia la stessa giurisprudenza ha da tempo negato la possibilità di identificare una “materia” in senso tecnico qualificabile come “tutela dell’ambiente”, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze (C. Cost. sentenza n. 407 del 2002).</p> <p>La Corte ha più volte affermato, che le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l’incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell’ambiente (ex multis, sentenze n. 227, n. 214, n. 88 del 2020, n. 289 del 2019, n.85 del 2022)</p> <p>Nel caso della gestione dei rifiuti la tutela dell’ambiente dà luogo a una competenza trasversale, che può incidere su materie diverse, le quali ben possono essere regionali o concorrenti, come, nel caso in questione, quella della governance della gestione dei rifiuti, in cui si riconosce “al legislatore regionale un’ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l’efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati” (sentenza n. 128 del 2011 e n. 62 del 2012).</p> <p>Richiamato quanto osservato al punto 2) in ordine al riparto costituzionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, il disegno di legge risulta non contrastante con le linee giurisprudenziali indicate.</p> <p>Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.</p>
<p>8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</p>	<p>L’intervento normativo non prevede l’adozione di provvedimenti attuativi.</p>
<p>9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</p>	<p>La proposta normativa non ha oneri finanziari in quanto è diretta ad operare modifiche ordinamentali alla legge regionale n.14 del 2016. Gli oneri commissariali sono a carico dei soggetti inadempienti.</p>